

Liceo Classico Statale "N. Zingarelli" - Cerignola

Liceo Scientifico Statale "Federico II" - Stornarella

## CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

### PROTOCOLLO DI INTESA

#### IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI

In data..... presso..... tra il Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale "N. Zingarelli di Cerignola e Liceo Scientifico Statale "Federico II" di Stornarella (Sede Aggregata), prof.ssa Giuseppina Pizzi-Labia, e la Rappresentanza Sindacale unitaria (d'ora in poi R.S.U) dell'Istituto: prof. Claudione Gianfranco, prof. Mirra Pio, ATA Ventrella Sabina, viene concordato il seguente protocollo di intesa in materia di relazioni sindacali a livello di Istituto.

#### Parte prima

#### Disposizioni generali

##### Articolo 1 – Finalità

1. Le relazioni sindacali dell'istituzione scolastica sono ispirate ai principi della trasparenza, del dialogo, della collaborazione, del rispetto reciproco, della pari dignità anche giuridica dei soggetti (art. 18 comma 6 C.C.N.Q. 7/8/1998) e sono finalizzate alla realizzazione di condizioni di lavoro eque e imparziali e di un clima relazionale generale sereno e collaborativo.

##### Articolo 2 – Decorrenza, durata e campo di applicazione

1. Il presente Protocollo di intesa viene predisposto entro i limiti della normativa vigente e decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità sino alla sottoscrizione di un successivo accordo, fermo restando che quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato in parte o in toto da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. In tal caso, le parti si impegnano a incontrarsi nel più breve tempo possibile per contrattare e formalizzare le modifiche che si rendessero necessarie.
2. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni qualora una delle due parti lo ritenga opportuno o comunque a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo di intesa, si fa riferimento alla normativa legislativa e contrattuale vigente.
4. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo di intesa il Dirigente Scolastico ne trasmette copia integrale a tutti i componenti della R.S.U. dell'Istituto e provvede ad affiggerne copia integrale all'Albo dell'istituto. Il testo originale del presente protocollo di intesa sarà custodito a cura del Dirigente scolastico e messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dalla Legge 241/90.

### Articolo 3 – Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo di intesa, le parti si incontrano entro sette giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali prima che sia concluso l'incontro di cui al precedente comma 1.

## Parte seconda

### Diritti e libertà sindacali

#### Articolo 4 – Locali e attrezzature

1. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali (articoli 25 e 26 Legge 300/70; articoli 3 e 4 C.C.N.Q. 7/8/1998), il Dirigente scolastico predispone, per le riunioni interne e per l'espletamento del mandato della R.S.U dell'Istituto, l'uso anche non esclusivo di idoneo locale, o parte di esso, adeguatamente arredato per uso ufficio, provvisto di armadio con chiave per la conservazione e la custodia dei materiali utili. Concede altresì, ai soli fini dell'espletamento del mandato sindacale, materiale di cancelleria, un registro per i verbali, l'uso del telefono, del fax, del fotocopiatore, di un PC con stampante, connessione Internet, casella di posta elettronica e spazio sul sito della scuola, di un albo sindacale riservato esclusivamente alla R.S.U.
2. Quanto previsto al precedente comma 1 si intende predisposto separatamente per ciascuna delle sedi in cui si articola l'Istituzione scolastica. All'uopo si individuano i seguenti locali: per la sede di Cerignola la Biblioteca, per la sede di Stornarella il Laboratorio di informatica, fatta salva la precedenza garantita alle attività didattiche.

#### Articolo 5 – Permessi sindacali

1. Per il riconoscimento e l'utilizzazione dei permessi sindacali, si fa riferimento alla vigente normativa, in particolare:
  - Articoli 23 e 30 Legge 300/70
  - Articolo 6 A.C.Q. 10/7/1998
  - Articoli 8, 9, 10 e 16 C.C.N.Q. 7/8/1998

#### Articolo 6 – Assemblee sindacali

1. Per quanto concerne le assemblee sindacali, si fa riferimento alla vigente normativa, in particolare:
  - Articolo 20 Legge 300/70
  - Articolo 2 C.C.N.Q. 7/8/1998
  - Articolo 13 C.C.N.L. Comparto Scuola 4/8/1995
  - Articolo 13 C.C.N.L. Comparto Scuola 15/2/2001

2. Il Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 13 del C.C.N.L. Comparto scuola, assicurerà per ogni tipo di assemblea sindacale la sollecita e capillare comunicazione a tutto il personale della scuola e fornirà a tal proposito alla R.S.U. di riferimento, prima dello svolgimento dell'assemblea, copia della circolare interna con elenco nominativo firmato da tutto il personale in servizio.

#### Articolo 7 – Agibilità sindacale

1. Le O.O. S.S. territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R.S.U. tramite lettera scritta, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. di riferimento di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale di cui sopra.
2. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle bacheche sindacali materiale di interesse sindacale e del lavoro senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
3. Nelle ore libere dall'attività didattica, durante i turni di riposo dal servizio prevista dalla legge o comunque usufruendo di apposito permesso sindacale, la R.S.U. dell'Istituto, congiuntamente o singolarmente, ha facoltà di comunicare con il personale su argomenti inerenti al lavoro o comunque di interesse sindacale. Le R.S.U., congiuntamente o singolarmente, hanno facoltà, al di fuori dell'orario di lavoro, di istituire servizi di carattere sindacale (consulenze, contenzioso, informazione, ecc.) nei tempi, modi e forme ritenuti più opportuni, anche presso lo spazio dell'Istituto a loro riservato.

#### Parte terza

Contrattazione integrativa di istituto.

Incontri con il Dirigente scolastico.

#### Articolo 8 – Soggetti titolari della trattativa

1. Il soggetto titolare della trattativa in rappresentanza dell'Amministrazione è esclusivamente il Dirigente scolastico..
2. La delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle R.S.U. dai rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, «soggetti di pari dignità negoziale» (Nota ARAN del 30/1/2001 prot. 1299), debitamente accreditati presso l'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Su particolari materie è ammessa la partecipazione in qualità di consulenti di altri soggetti, interni e/o esterni all'Amministrazione, senza diritto di intervento nel merito della contrattazione e senza diritto di voto.

#### Articolo 9 – Convocazione. Ordine del giorno

1. Stante la parità giuridica tra i Dirigenti sindacale componenti la R.S.U. e il Dirigente scolastico (art. 18 comma 6 C.C.N.Q. 7/8/1998), l'iniziativa della convocazione può essere presa sia dal Dirigente scolastico che dalla R.S.U.
2. Al fine di consentire alla R.S.U. di riunirsi preliminarmente e comunque di consentire alle parti un adeguato studio della documentazione relativa agli argomenti da trattare, la convocazione deve essere notificata per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo. In situazioni di

comprovata urgenza la notifica della convocazione può essere fatta in tempi più brevi, mai comunque con un anticipo inferiore ai tre giorni.

3. La medesima procedura viene seguita per gli incontri destinati all'informazione preventiva e successiva di cui all'articolo 6 C.C.N.L. 26/5/1999.
4. La convocazione deve contenere un ordine del giorno chiaro e dettagliato, deve prevedere tempi definiti di inizio e di fine e deve essere sempre accompagnata da tutta la documentazione (riferimenti normativi, delibere degli O.O. C.C., bilancio preventivo e consuntivo, piano di sicurezza, e quant'altro) atta a garantire un'ampia ed esaustiva informazione preliminare sugli argomenti da discutere. A richiesta, è garantita alla R.S.U. la documentazione integrativa che essa ritenga opportuna. La mancata notifica e trasmissione totale o parziale della suddetta documentazione comporterà l'aggiornamento della seduta ad altra data da concordarsi.
5. All'ordine del giorno non potranno essere inseriti argomenti riguardanti problematiche didattiche o tecnico-professionali che siano di esclusiva competenza del Collegio Docenti o che interferiscano con le scelte del P.O.F.
6. Gli incontri tra R.S.U. e Dirigente scolastico avvengono, di norma, secondo una calendarizzazione preventivamente concordata, fermo restando il diritto delle R.S.U. di riunirsi autonomamente, anche in orario di servizio.

#### Articolo 10 – Verbale

1. Le attività negoziali saranno puntualmente registrate in un apposito registro dei verbali su cui saranno riportate le singole posizioni sugli argomenti trattati. Il verbale sarà sottoscritto da tutti i soggetti titolari della trattativa. Il suddetto registro sarà custodito a cura del Dirigente scolastico. Copia del verbale sarà consegnata a ciascun componente della delegazione trattante di parte sindacale.

#### Articolo 11 – Pubblicità degli atti.

1. I verbali delle sedute negoziali e tutte le decisioni contrattuali prese sono pubblicate a cura del Dirigente scolastico all'albo della scuola entro 8 giorni.
2. È data comunque facoltà alla R.S.U., congiuntamente o singolarmente, di informare puntualmente il personale sull'andamento della trattativa mediante comunicazione sulla bacheca sindacale o con altro mezzo idoneo.

#### Articolo 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le parti concordano che entro 15 giorni dall'approvazione del presente protocollo di intesa saranno avviate le procedure per la sottoscrizione del Contratto integrativo di Istituto mediante la elaborazione e la presentazione della piattaforma contrattuale da parte della R.S.U. al Dirigente scolastico.
2. Entro 10 giorni dalla presentazione della piattaforma il Dirigente scolastico convoca la delegazione sindacale per avviare il negoziato e arrivare alla stipula del contratto.